



Comune di Canobbio

**ORDINANZA MUNICIPALE  
CONCERNENTE LA RISCOSSIONE  
DELLE IMPOSTE COMUNALI  
VALEVOLE PER IL 2026**

## IL MUNICIPIO DI CANOBBIO

*richiamati gli artt. 274 e seguenti della Legge tributaria (LT) del 21 giugno 1994 e il Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2026 (del 19 novembre 2025; pubblicato nel BU 39/2025 del 21.11.2025, pp. 308 e segg.)*

**ordina**

### **Art. 1 Riscossione dell'imposta comunale**

L'imposta comunale per l'anno 2026 è riscossa tramite il Centro sistemi informativi del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

### **Art. 2 Rate e scadenza dell'imposta comunale**

<sup>1</sup>La riscossione ha luogo, di regola, in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto in base all'ultima tassazione o all'importo presumibilmente dovuto; la quarta rata è a conguaglio.

<sup>2</sup>I termini di scadenza delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

- 1<sup>a</sup> rata di acconto
  - esigibilità: al 1° aprile 2026;
  - termine di pagamento: 30 aprile 2026.
- 2<sup>a</sup> rata di acconto:
  - esigibilità: al 1° giugno 2026;
  - termine di pagamento: 30 giugno 2026.
- 3<sup>a</sup> rata di acconto:
  - esigibilità: al 1° agosto 2026;
  - termine di pagamento 30 agosto 2026.
- Rata a conguaglio:
  - esigibilità: a partire dal 2027, alla data d'intimazione del conteggio;
  - termine di pagamento: 30 giorni dalla data d'intimazione del conteggio.

<sup>3</sup>Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

### **Art. 3 Interesse rimunerativo sulle eccedenze da restituire**

<sup>1</sup>Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse rimunerativo annuo dello 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

<sup>2</sup>Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è rimunerato alle condizioni dell'articolo 4.

### **Art. 4 Interesse rimunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta**

<sup>1</sup>Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse rimunerativo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

<sup>2</sup>Sui pagamenti eseguiti dal contribuente in deposito, è concesso un interesse rimunerativo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

<sup>3</sup>Gli importi non richiesti non sono rimunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

## **Art. 5 Interessi di ritardo**

<sup>1</sup>Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.50%.

<sup>2</sup>Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

## **Art. 6 Tassa di diffida**

Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di pagamento di imposte e di interessi viene percepita una tassa di CHF 50.00.

## **Art. 7 Importi minimi: rinuncia alla riscossione**

Gli interessi rimunerativi e di ritardo fino ad un importo di 20.00 franchi non sono conteggiati.

## **Art. 8 Possibilità di riaccrédito sulla partita fiscale di versamenti e restituzioni**

<sup>1</sup>Il versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere accreditati su altri periodi della partita fiscale del contribuente, fatta riserva dell'articolo 5.

<sup>2</sup>Sugli accrediti è riconosciuto un interesse rimunerativo al tasso stabilito all'articolo 4.

<sup>3</sup>Le restituzioni avverranno solo tramite relazione bancaria o postale; a tal proposito, è obbligatoria la comunicazione di un IBAN.

## **Art. 9 Addebito delle spese**

Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente. Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

## **Art. 10 Validità temporale e tassi di interesse**

<sup>1</sup>I tassi d'interesse rimunerativi degli articoli 3 e 4 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2025.

<sup>2</sup>Il tasso d'interesse di ritardo dell'articolo 5 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2025

<sup>3</sup>Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

## **Art. 11 Acconto equo**

<sup>1</sup>Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

<sup>2</sup>In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'articolo 5.

<sup>3</sup>In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse rimunerativo al tasso stabilito dal punto 3.

## **Art. 12 Richiesta spontanea dell'acconto da parte di contribuenti provenienti da altri comuni, cantoni o dall'estero**

In caso di arrivo da un altro comune, cantone o dall'estero, nel corso dell'anno, il contribuente si impegna a chiedere spontaneamente all'amministrazione comunale l'emissione dell'intero acconto, comunicando il relativo importo equo, per rapporto al presumibile dovuto d'imposta.

### **Art. 13 Mezzi e termini di ricorso**

Contro la presente ordinanza municipale è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

### **Art. 14 Pubblicazione**

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 3 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

### **Art. 15 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore al 1° gennaio 2026 e si applica nell'anno civile 2026 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

